

XI.

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1878

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO — *Congedi — Mozione d'ordine del Senatore Lampertico cui risponde il Ministro delle Finanze — Comunicazione di una domanda di interpellanza del Senatore Finali — Giuramento del Senatore Malusardi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio conchiuso tra l'Italia e la Francia — Replica del Senatore Pepoli G. — Discorso del Senatore Finali — Considerazioni del Senatore Pantaleoni — Chiusura della discussione generale — Discorso del Senatore Brioschi Relatore.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro delle Finanze, più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, **CASATI** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Domandano congedo: il Senatore **Bonelli**, di un mese, per ragioni di ufficio, ed il Senatore **Antonini**, di 10 giorni, per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Mozione d'ordine del Senatore Lampertico.

PRESIDENTE. Il Senatore **Lampertico** ha chiesto la parola per una mozione d'ordine.

Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Nella tornata del 4 aprile trovandomi io assente, l'onor. Senatore **Casati** dichiarava in mio nome che io manteneva l'in-

terpellanza sopra l'attuazione del Ministero del Tesoro, interpellanza che io aveva presentata durante la precedente Amministrazione. L'onorevole signor Ministro delle Finanze allora ha espresso il desiderio che questa interpellanza venisse differita quando avesse concluso la Commissione che con decreto del giorno innanzi era stata nominata, per riferire, non che quali servizi pubblici dovessero passare al Ministero di Agricoltura e Commercio, di quali vantaggi o di quali inconvenienti fosse causa l'istituzione del Ministero del Tesoro.

L'onor. signor Ministro soggiungeva, come del resto risultava dal decreto stesso, che la Commissione avrebbe riferito non più tardi di un mese.

Ed appunto, dacché la Commissione ha adempiuto, nei termini del decreto, ed in conformità dell'interessamento del Ministero, il suo mandato, è mio dovere di richiedere al signor Ministro che si pronunci in proposito, perchè il Senato possa, in conformità del suo Regolamento,

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1878

fissare il giorno in cui abbia luogo l'interpellanza.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. La Commissione ministeriale, a cui allude l'onorevole Senatore Lampertico, ha presentato le sue conclusioni al Ministero soltanto da due giorni. Il Ministero sta occupandosi di questa questione, e credo potrà prendere una decisione fra breve.

Io pregherei quindi l'onorevole Senatore Lampertico e il Senato a volermi concedere alcuni giorni, passati i quali, io indicherò in quale tornata sarò in grado di rispondere all'interpellanza.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Io non posso che aderire all'onesta domanda fatta in termini così discreti dall'onorevole signor Ministro delle Finanze. Ed invero godo assai che egli assegni così breve termine alla determinazione del giorno in cui possa aver luogo l'interpellanza, in quanto la interpellanza continui ad avere la sua ragione di essere. La condizione di cose attuale nella sua incertezza non può essere che pregiudizievole. Certo è interesse di tutti il far sì che la discussione sopra una questione di ordine essenzialmente amministrativo non sia pregiudicata nella sua libertà, nella sua ampiezza, nella sua serenità.

Altra e grave ragione di urgenza si è la necessità di una norma sicura con cui si possa procedere nella discussione dei Bilanci.

Epperò, mentre aderisco alla domanda di dilazione dell'onorevole Ministro delle Finanze, lo ringrazio della sollecitudine che egli mette, e di cui non dubitavo punto, perchè fra pochi giorni l'interpellanza, se tuttavia sia necessaria, possa essere fatta.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che ho testè ricevuta dal Senatore Finali la domanda che leggo:

« Il sottoscritto domanda d'interpellare l'onorevole Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti intorno all'esecuzione della legge del 19 giugno 1873 sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico in rapporto ai diritti della città di Roma ».

Non essendo qui presente l'onorevole Mini-

stro Guardasigilli, prego l'onorevole Ministro delle Finanze a voler dargli notizia di codesta interpellanza.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi farò un dovere di annunciare all'onorevole Collega, Ministro di Grazia e Giustizia, l'interpellanza che il signor Senatore Finali intende di muovere.

Giuramento del Senatore Comm. Malusardi.

PRESIDENTE. Mi viene riferito che è presente nelle sale del Senato il signore Senatore Antonio Malusardi. Prego i signori Senatori Artom e Carlo Verga a volerlo introdurre in quest'Aula, per la prestazione del giuramento.

I titoli dell'onorevole Senatore Malusardi furono già convalidati dal Senato in altra seduta.

(Introdotta nell'aula l'onorevole commendatore Antonio Malusardi, presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al commendatore Malusardi del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio concluso tra l'Italia e la Francia.

L'ordine del giorno reca:

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio tra l'Italia e la Francia.

Iscritto per parlare è l'onorevole Senatore Gioacchino Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Non tema punto il Senato che io voglia rientrare nella discussione di principî. So benissimo che l'onorevole Senatore Rossi ed io potremmo disputare forse per due o tre sedute e senza che l'uno possa nutrire speranza di convincere l'altro, giacchè noi ci troviamo ai poli estremi del sistema economico. Forse non conseguiremmo altro risultato all'infuori di convincere il Senato dell'inutilità della nostra disputa. Né si sgomenti l'onorevole Relatore, che arde d'impazienza di prender la parola: parlerò brevemente, e gli prometto che mi lascerò flagellare dalla sua eloquenza piuttosto che rompere nuovamente il silenzio ed importunare nuovamente il Senato. Né avrei neppure insistito per parlare oggi, se l'onore-

revolesse il Senatore Rossi non avesse lanciato contro di me una gravissima accusa che io non posso lasciar passare senza risposta.

Incominciò però dal dichiarare che, conoscendo l'animo cortese dell'onorevole Senatore Rossi, credo che nella foga della sua eloquenza egli non ne abbia misurato il valore.

L'onorevole preopinante mi ha accusato di aver alterate alcune cifre ed alcuni fatti da me citati e di averne, se non altro, alterate le date.

Io tengo moltissimo a provare al Senato che non sono incorso in così grave errore, anzi in così grave colpa; imperocchè io giudico che sia grave colpa quella di combattere i propri avversari con armi per se medesime alterate.

L'onorevole Rossi ha posto in dubbio che la Prussia avesse in questi ultimi tempi diminuite le imposte, e mi ha domandato quali esse fossero!

La risposta è molto facile. Le imposte diminuite in Prussia sono: nel 1874 la tassa del Registro e l'imposta sulle Classi, nel 1874 medesimo la soppressione del macinato e dell'imposta sulle carni. Anzi, se l'onorevole Rossi vuole anche sapere, per esempio, quale effetto la soppressione del macinato abbia prodotto sul mercato di Berlino, gli dirò coi dati ufficiali che la soppressione ha avuto per risultato dell'anno 1875 di diminuire del 33 per cento il prezzo delle farine.

L'onorevole Rossi mi ha domandato dove ho preso i dati relativi al commercio della Francia e degli Stati Uniti, ed alle mie cifre ne ha contrapposto altre dalle quali risulterebbero fatti diametralmente opposti a quelli che ho avuto l'onore di citare in appoggio della mia opinione.

I dati del commercio della Francia li ho copiati letteralmente dalle statistiche ufficiali e dal giornale l'*Economist* del 6 aprile 1878 (vegga l'onorevole mio contraddittore che la data non potrebbe essere più recente) pag. 422: « Il commercio della Francia fu di sette miliardi 341 milioni nel 1873, e nel 1877 fu inferiore a questa cifra, proprio come ho detto, di cento milioni. Quindi la diminuzione fu veramente dell'uno e 37 per cento ».

Alla medesima pagina del medesimo giornale troverà eziandio che il commercio degli Stati Uniti è diminuito dal 1873 al 1877 di 836 milioni, cioè del 13 19 per cento. Vi troverà

pure notato l'aumento del commercio dell'impero Austro-Ungarico, che è appunto il solo paese di Europa che invece di avere avuto una diminuzione nel movimento commerciale abbia avuto invece l'aumento del 22 29 per cento.

L'onor. Senatore Rossi mi ha citato, per combattere i fatti da me addotti sull'Inghilterra, il libro del signor Rathbone, ma io le cifre che ho citate le ho desunte da pubblicazioni posteriori a quello scritto, e cioè dall'*Economist* inglese e da una memoria del signor Gissen Direttore dell'Ufficio statistico del « Board of trade ».

Dalla quale pubblicazione risulta matematicamente che l'aumento graduale della ricchezza inglese è di 6 miliardi di lire italiane all'anno; incremento che prova come mal si appoggiano coloro che affermano che il libero commercio spinga l'Inghilterra alla miseria ed agli scioperi. E leggendo l'*Annuario di economia politica* di Block, anno 1877, l'onorevole Senatore Rossi potrà convincersi che, mentre negli Stati Uniti di America il pauperismo aumenta, in Inghilterra invece in 5 anni è diminuito del 30 51 per cento, e che la emigrazione dall'Inghilterra negli Stati Uniti e nel medesimo periodo di anni è diminuita del 54 35 per cento.

Mi perdonino gli onorevoli Senatori se io insisto sulla verità dei fatti e delle cifre da me citate; imperocchè, come si potrebbero dissipare tutte quelle illusioni, tutte quelle speranze che taluni si ostinano a far nascere incautamente nel cuore degli operai, citando sempre a rovescio l'esempio dell'America?

L'onor. Senatore Rossi mi ha domandato di dove io abbia tratto fuori quei rapporti francesi che provano che la miseria batte alle porte degli Stati Uniti, ed ha soggiunto che i rapporti ufficiali provano invece la meravigliosa ricchezza della grande Repubblica.

Ignoro di quali rapporti parli l'egregio mio contraddittore: io ho citato i rapporti scritti dei delegati degli operai francesi che furono nel 1876 inviati negli Stati Uniti d'America per indagare quali sieno veramente le condizioni del lavoro in quelle lontane contrade, rapporti che furono stampati a Parigi nel 1877 dall'editore Morel.

Consultandoli, l'on. Senatore Rossi vi troverà la splendida conferma delle mie parole. Anzi vi si pone in maggior evidenza la erroneità di

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1878

taluni giudizi che corrono sulla prosperità dell'America. Consentitemi, o Signori, di citarvene un altro brano.

« Oggi un operaio celibe può appena bastare a se medesimo; le famiglie s'indebitano e non hanno neppure la risorsa dei nostri Monti di Pietà. Noi troviamo che il tasso di questi istituti è esorbitante, ma che è l'usura di essi a fronte di eguali stabilimenti a New-York ?

« Il proletario americano ha il diritto all'ospedale, ma che può la beneficenza a fronte del pauperismo che invade come un'onda le popolazioni operaie? Nella sola città di New-York, nei primi 6 mesi del 1876, vi furono 4600 fallimenti, ossia in media 26 per giorno, e la miseria degli operai era così intensa che nel novembre 1876 convenne dare asilo a 10 mila operai senza tetto e senza pane, e che nel dicembre se ne videro presentare spontaneamente cento in una sola prigione. Intanto i poveri diventano sempre più poveri, e delle migliaia di operai emigrerebbero volentieri sotto altro cielo se avessero modo di abbandonare l'America, imperocchè la situazione degli operai degli Stati Uniti è così cattiva che non può essere paragonata a quella degli operai europei, appartenano pure essi ai più poveri e ai più derelitti paesi ».

Torno a ripetere che per dissipare pericolosi equivoci è necessario che si cessi una volta per sempre dal cullare i nostri operai citando degli esempî che non hanno fondamento alcuno, degli esempî che sono perfettamente contrari alla verità. Gli operai francesi inviati in America rifiutarono il sussidio del Governo per essere più liberi ed indipendenti nei loro giudizi. I loro rapporti sono dunque i rapporti ufficiali del lavoro. Essi poterono esaminare col criterio dei fatti i pretesi benefici del sistema, vuoi di protezione o vuoi di compensazione. E quando essi ritornarono in patria, sapete voi cosa dissero ai fabbricanti ed ai loro padroni? Noi abbiamo imparato in America che il protezionismo può tornare grandemente utile ai vostri interessi, ma che esso in ultima analisi spinge gli operai all'estrema rovina. Considerando che si spendono inutilmente tanti danari a stampare delle Relazioni ufficiali le quali finiscono per lo più per essere vendute a peso di carta, io vorrei che il Governo stampasse quelle sette Relazioni operaie e che le distribuisse ai Prefetti onde

metterli in grado di provare agli operai che tumultuando contro la libertà di commercio e contro la nuova tariffa, essi sono docili istrumenti in mani altrui.

Il Senatore Rossi aggiungeva, rivolgendosi a me ed al Senatore De Cesare: credete voi che gli operai approvino i nostri criteri? Credete voi che gli operai vi daranno il loro suffragio? Credete voi di meritarsi in simil modo il loro affetto? Rispondo subito senza esitare. So pur troppo che gli operai in massa disapprovano le mie dottrine; so che illusi da antichi pregiudizî diranno che io qui combatto i loro bisogni, combatto le loro aspirazioni. Ne provo profonda amarezza, ed invidio coloro che sono fatti segno del loro affetto; ma ciò non impedirà che io oggi confermi nuovamente il mio giudizio in questo recinto, da dove le parole si diffondono autorevoli, non per la qualità delle persone che le pronunciano, ma per il luogo dove sono pronunciate.

Si, o Signori, io che sono stato fatto tante volte segno all'ingiusta accusa di correre dietro alla vana aura popolare, sono lietissimo in questa circostanza di smentire l'accusa, dicendo ad alta voce agli operai italiani: Non sono vostri amici quelli che vi sussurrano all'orecchio che la libertà del commercio diminuisce il vostro lavoro, che misura il pane alle vostre famiglie, vi condanna all'ozio, e vi spinge alla miseria ed al pauperismo.

L'onorevole Rossi mi ha fatto un'altra accusa che non posso accettare. Egli ha supposto che io divida gli operai in due classi, in agricoltori ed industriali, e che reputi i primi soltanto meritevoli dell'affetto e delle cure del Governo. No, questo non è il mio concetto. Quando ho parlato d'industrie che debbono essere abbandonate e neglette, ho inteso parlare di quelle industrie che non hanno vitalità propria e vivono a scapito della intera nazione.

L'onorevole Rossi però ammette anche egli che in Italia è l'agricoltura quella che maggiormente può arricchire il paese, poichè nello slancio della sua eloquenza egli ha dichiarato che, se avremo due annate buone di raccolto, noi ripareremo a tutti i nostri guai. Prendo atto della sua confessione che prova come egli senta al pari di me, che offendendo gli interessi dell'agricoltura si offendono gli interessi del paese.

E qui avrei molti dati da citare, per mostrare all'evidenza quali aumenti di ricchezza pubblica procurerebbe all'Italia lo svolgimento dell'industria agricola; non ne cito alcuno, perchè ho promesso a me medesimo di essere brevissimo per non importunare il Senato.

Devo però richiamare l'attenzione del Senato sopra un fatto.

L'onorevole Rossi propone un modo strano di sviluppare l'agricoltura. Nel desiderio di perequare i carichi, egli esprimeva la speranza che si aumenti l'imposta fondiaria di altri 100 milioni.

Taccio che l'imposta fondiaria in Italia è già molto più elevata che in Francia ed in Inghilterra relativamente al reddito netto agrario, ma non posso tralasciare di far osservare all'onorevole Rossi che quei cento milioni verrebbero poi naturalmente computati nel prezzo della terra e ne diminuirebbero l'effettivo valore. Egli con la sua proposta di perequazione verrebbe quindi a confiscare due miliardi alla proprietà fondiaria. Ciò che credo non sia nè giusto, nè onesto, nè utile.

L'onorevole Senatore Rossi ha richiamato la nostra attenzione sul gran pericolo che minaccia la prosperità dell'Europa, diventata tributaria commercialmente di tutto il resto del mondo, dell'America, dell'Asia, per fino dell'Africa.

Io confesso che le sue parole per un momento mi avevano messo sgomento; quasi mi pareva vedere affollarsi nei nostri porti ed invaderli, le giunche chinesi, le zattere e le piroghe dei selvaggi. Ma fortunatamente la calma è rientrata nell'animo mio prontamente. Osservando le cifre citate dall'onorevole preopinante, ho trovato un argomento il quale mi ha anzi maggiormente affermato l'efficacia e la verità della mia dottrina, e mi ha dimostrato quanto sia assurda la dottrina della pretesa bilancia mercantile.

L'Inghilterra esporta per la China, pel Giappone, per l'Abissinia, per il Marocco, per la Senegambia 322 milioni e mezzo delle nostre lire, e questi paesi, che certo non sono in fiore, esportano in Inghilterra 801 milioni, cioè 478 milioni e mezzo circa, più che non ricevono dall'Inghilterra. Alla stregua delle paure dell'onorevole Rossi, ne verrebbe per conseguenza

che quei barbari paesi minaccino di spogliare la civile Inghilterra.

Io credo che il selvaggio che passeggia indolente le sabbie del deserto, che non ha sovente un mantello che lo ripari dal freddo, che non ha altro letto che una misera tenda di pelli, che non ha altra ricchezza che la fertilità del suolo e la potenza del sole, sarebbe altamente meravigliato se alcun gli dicesse: tu minacci la grandezza dell'Inghilterra, tu spogli i suoi ricchi abitanti.

Detto ciò, non mi resta più a rispondere che all'ultima parte del discorso dell'onorev. Rossi.

Egli ha detto a me ed all'onorevole mio amico, il Senatore De Cesare, che la teoria del libero scambio non era più propugnata che dagli uomini della nostra età e dai fanciulli di quindici anni, volendo forse con ciò significare che le nostre idee bamboleggiano. Io, onorevoli Senatori, mi glorio di appartenere ad una generazione di uomini i quali colla fede inconcussa nella libertà politica, nella libertà religiosa, nella libertà commerciale, queste tre divine sorelle, le quali non possono prosperare che una accanto all'altra, hanno fatto l'Italia.

Sì, o Signori, la impotenza dei partiti estremi si ottenne in Italia colla libertà politica; la impotenza del partito clericale colla libertà religiosa; la impotenza degli arbitri e dei privilegi colla libertà commerciale. Del resto poi non mi dolgo dell'età che ho, perchè questa età mi ha valso l'ambito onore di sedere in questo recinto accanto ad uomini autorevolissimi, accanto a carissimi amici, fra i quali mi è grato annoverare l'on. Rossi.

L'onorevole Rossi ha poi conchiuso dicendo: badino gli onorevoli De Cesare e Pepoli, badino che le file nelle quali essi militano si assottigliano ogni giorno e si assottiglieranno sempre più; mentre le file dove milito io si ingrossano e s'ingrosseranno sempre.

Non so, onorevole amico, se ciò sia esatto; non me ne sono accorto; potrebbe darsi, perchè naturalmente nei giudizi molto influisce l'ambiente in cui si vive.

Ma se il fatto citato dall'onorevole Rossi fosse esatto, io non ne proverei sgomento, imperocchè noi militiamo sotto la bandiera della libertà; della libertà che è come il sole, che molte volte subisce degli eclissi, ma che dopo risplende di una luce più intensa e più pura.

Ed allora, onorevole amico, per dirla col poeta francese:

..... il verse
Sur ses noirs blasphémateurs
Un torrent de lumière.

(Approvazione)

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Senatore Finali.

Senatore FINALI. Signori Senatori. Io non avrei voluto iscrivermi in questa discussione generale, perchè avevo in animo di discorrere solamente intorno ad un punto del trattato. Ma siccome per deliberazione del Senato non si farà lettura degli articoli del trattato stesso, quando io non avessi pigliato la parola nella discussione generale, mi sarebbe mancata qualunque occasione di potere esporre i miei concetti intorno a quel punto solo, al quale riguardava la mia mente.

Il punto che io intendo discutere è compreso nell'art. 16 del trattato. Se quindi per arrivare ad esso dovrò far precedere qualche considerazione generale, mi è d'uopo invocare l'indulgenza del Senato. Da mia parte mi propongo di non abusarne, mantenendo il mio dire nei più ristretti e concisi termini.

Innanzi tutto debbo avvertire o ricordare, giacchè altra volta fu annunziato questo divisamento, che secondo il concetto del Ministero, il quale primo iniziò le trattative per il rinnovellamento delle nostre convenzioni internazionali rispetto al commercio ed alla navigazione, quel rinnovamento doveva essere simultaneo; dovevansi contemporaneamente stringere i nuovi patti con gli Stati coi quali l'Italia ha già trattati che soglionsi dire *a tariffa*, perchè ha con essi maggior frequenza e varietà di commerci: per guisa che al Parlamento si sarebbe poi presentato il risultato armonico di queste varie trattative, le quali non giungono mai ad una conclusione se non con reciproche concessioni e transazioni.

Quando questo si fosse potuto fare, altre voci della nostra tariffa o delle tariffe estere che, secondo il giudizio di qualcuno, possono ora parere eccessive, sarebbero nell'insieme delle tariffe convenzionali venute innanzi temperate; nella stessa guisa che molte voci della tariffa nostra generale vennero già temperate nella tariffa stabilita colla Francia, che in corrispet-

tività temperava o non elevava altri suoi dazi in riguardo nostro.

Il trattato colla Francia, dal Ministero iniziatore di nuovi negoziati era considerato, come è in realtà, il più importante fra quelli che noi dovevamo stipulare. E nell'iniziare le trattative il Ministero ebbe in animo diversi intenti.

Il primo di essi fu per certo quello di migliorare tecnicamente il trattato del 1863.

Per quanto possano essere state esagerate le scondordanze, le anomalie e le sproporzioni delle tariffe annesse a quel trattato, che qualche cosa di vero in quelle censure ci fosse, è innegabile.

A fine di correggerle, alcuni dazi furono sensibilmente elevati, altri furono abbassati; ma nel maggior numero furono mantenuti con poche o punto mutazioni.

Di ciò non tocca a me parlare, giacchè ne renderà competentissimo conto l'egregio Relatore della Commissione.

Egli potrà eziandio entrare in particolari sui difetti tecnici più gravi della tariffa annessa al trattato del 1863, specialmente per quanto riguarda le macchine, i pianoforti, i filati di lino e canapa, i saponi ed altri articoli; pei quali mi astengo discorrere, sia per non usurpare troppo del tempo prezioso del Senato, sia per non fare una parte che, come dissi, l'onor. nostro Relatore saprà fare meglio di me.

Così nel trattato del 1863 vi erano da parte francese un centinaio di voci e mezzo, e da parte nostra 21 voci tassate sul valore. Certo è che, per riguardo a noi, di questi dazi sul valore fu di molto esagerato il numero e la importanza, mentre il vero è che costituivano rare eccezioni; ma è pur vero che fra quelle voci ve ne erano due importanti assai, una delle quali i tessuti di lino, e l'altra i carri e le carrozze per le strade ferrate.

Gli agenti doganali per rispetto alla determinazione di questi valori erano molto incerti; mancava spesso a loro il corredo delle cognizioni opportune, specialmente in ragione alla continua mobilità dei valori commerciali. Fra gli articoli da sdaziare sul valore, erano anche le profumerie e le oreficerie, i tulli ed i pizzi di seta. Gli agenti doganali erano poi soggetti ad ingannarsi e specialmente ad essere ingannati. Qualcuno poi ha detto che si trovavano troppo spesso a cimento colla loro onestà e

colla loro integrità, e che potevano facilmente essere indotti a colpevoli collusioni.

Ma prescindendo da ciò, questo dazio al valore, anche applicato onestamente, è mutabile troppo col mutare del valore della merce. Se col crescere del prezzo della merce mantiene la stessa proporzionalità col prezzo della merce stessa, è innegabile che riesca più gravoso ai consumatori. Non parlo poi dell'artificio delle doppie fatture, una delle quali doveva servire per il commerciante, col quale il fabbricante estero corrispondeva, e l'altra doveva servire per la dogana per determinare il dazio, perchè di ciò si è a dovizia parlato.

Ora, quelle sconcordanze, quelle anomalie, quelle sproporzioni di tassazione, nel presente trattato sono state corrette. Così pure ai dazi stabiliti sul valore si sono sostituiti da ambo le parti costantemente dazi specifici. Nello stesso tempo si è ottenuto un fine che non si poteva trascurare, e nel quale il Governo è stato aiutato dall'opera di un egregio letterato fiorentino, vale a dire che dalla tariffa sono stati tolti i molti termini impropri e i francesismi che la deturpavano.

Ma in quanto alla riforma tecnica del trattato, ha servito mirabilmente l'inchiesta industriale, la quale fu dapprima condotta dal compianto Senatore Scialoia; al cui vuoto seggio, durante questa discussione, molti occhi certamente si sono rivolti con desiderio e con rammarico.

E poichè ho ricordato quest'uomo, che io venerai come maestro ed amai come padre o come fratello, mi sia permesso di aggiungere che l'opera sua, cioè il trattato del 1863, conteneva certamente dei difetti, perchè di difetti non è esente alcuna opera umana; ma non conteneva tutte quelle imperfezioni che si sono andate decantando; le quali se tutte sussistessero, quel trattato sarebbe stato una vera mostruosità.

Gli aspri e ingiusti giudizi ben s'intendono nella bocca di coloro che riguardano Antonio Scialoia come un volgare dottrinario, esiziale all'interesse del paese; ma men bene si spiegarono nella bocca di coloro, i quali gli aspri e ingiusti giudizi accompagnano con larghe lodi all'alta intelligenza, al patriottismo, al raro disinteresse di quell'illustre uomo.

Il trattato del 1863, specialmente se si tenga

conto delle circostanze in cui fu fatto, sarà un monumento durevole della sapienza di quell'uomo; e l'utilità che l'Italia ha tratto da quel trattato in questi tre lustri è tanta, che io al mio paese non auguro niente di meglio che da qui a quindici anni la somma dei risultati utili del trattato del 1877 sia proporzionalmente superiore a quella ottenuta sotto l'impero del trattato del 1863, che entrò in vigore nei primi anni della nostra politica costituzione, pieni di tante difficoltà, che per molti erano la incertezza del domani. Non bisogna poi dimenticare che ogni difetto del nostro regime daziario internazionale non va addebitato al trattato del 1863, ma al posteriore trattato colla Svizzera, e specialmente a quello coll'Austria, il quale fu stipulato nel 1867 con una rapidità e con una improntitudine, la quale, se non fosse vera, sarebbe incredibile.

I difetti del trattato del 1863 e della tariffa generale del 1859 furono ricercati con una lente d'ingrandimento. Così è di non so quale animale, pel quale non era pagabile il dazio, se non era di peso superiore o inferiore di 20 chilogrammi; che se ne pesava appunto 20, senza un gramma di più o di meno, si disse che non doveva pagare dazio. Si è parlato altresì, per criticare i dazi sul valore, di una certa cassa di guanti tutti della mano sinistra, e quindi senza valore, e poi di un'altra cassa di guanti tutti della mano destra, entrata da un'altra dogana. Ma queste, come si vede, sono piccolezze; e se quell'animale di 20 chilogrammi appunto, se quelle casse sono state esenti da dazio, la cosa non va a carico della tariffa o del trattato; ma vuol dire che gli agenti doganali furono imbecilli.

V'è forse chi creda che il trattato nuovo si sottragga alla legge necessaria delle opere umane, quanto più sono comprensive e contrastate, e che non abbia qualche difetto? I difetti del trattato del 1863 non si vedevano quando fu fatto, li ha rivelati l'esperienza: avverrà lo stesso per il trattato del 1877. Però fino ad ora si può dubitare della facilità di applicare rettamente la scala graduale sui filati e tessuti. Nei tessuti di canapa e di lino, per esempio, si differenzia il dazio secondo la finezza del tessuto che varia anche di soli due fili. Badate, Signori, *due fili* nel quadrato di 5 millimetri fra orditura e trama. Ma si può

egli presumere negli agenti doganali, malgrado il loro preconizzato tirocinio tecnico tanta esattezza, tanta abilità da poter fare questa distinzione, che una massaia attentissima non sempre sarebbe sicura di fare? Si può credere proprio che gli agenti doganali sapranno e vorranno adoperare il microscopio con quella esattezza con cui lo fa un fisico nel suo osservatorio?

Può, per lo meno, dubitarsi che questa applicazione rigorosa e sicura sia piuttosto desiderabile che sperabile; e poi la stessa pezza di tela, specialmente se di qualità non fina, in qualunque punto della sua superficie non è eguale. Applicate il microscopio alla destra di una pezza di tela, e poi applicatelo alla sinistra, è facilissimo che dentro il quadrato di cinque millimetri che vi viene sotto il microscopio da una parte abbiate tanti fili che vi facciano cadere quella tela in una categoria, e quindi soggetta a un dazio, mentre dall'altra parte avrete un'altra categoria soggetta ad un dazio differente. Egli è poi evidente che per questa determinazione del dazio si ricade in taluno di quegli inconvenienti d'ordine morale, che si riferivano all'agente doganale, quando determinava il valore della merce.

Noi in questa parte eravamo stati un poco più prudenti; non proponevamo di differenziare il dazio con la sola distanza di due fili e non più. Il nostro minimo era di cinque fili. Capisco che si arriva sempre a quella differenza di un filo, quando si passa da 15 a 16 o da 20 a 21; ma quando la differenza del dazio è determinata da non meno di cinque fili, vi è nelle categorie una tal differenza mediana di finezza della merce che si sottopone a dazio, che meno difficilmente è riconoscibile.

Per contro, si ha un altro inconveniente di genere diverso nel dazio dei tessuti e delle lane ragguagliato al peso; il qual dazio non ha per certo l'effetto, che pareva vagheggiarsi, d'incoraggiare la produzione dei tessuti fini in Italia, ma piuttosto l'effetto contrario. Certo è poi che questo dazio ragguagliato al peso riesce più gravoso a quella classe consumatrice che usa panni più ordinari, perchè può spendere meno.

Oltre le correzioni tecniche e la sostituzione dei dazi specifici ai dazi a valore, si ebbe nell'aprire i negoziati pure un altro intento, che

fu quello di ottenere dai dazi di confine un qualche maggior provento erariale. Una gran parte di questo vantaggio è stato portato via in anticipazione, mediante la nota legge sugli zuccheri. Credevamo noi che si potesse domandare ai dazi di confine questo maggior concorso ai bisogni della finanza dello Stato; perchè, eccettuati quelli sopra i petroli, la cicoria ed il caffè, erano rimasti quasi inalterati i dazi; e mentre, imperversando le necessità fiscali, si erano escogitate nuove gravose imposte, ed erano aumentate tutte le imposte dirette, tutte le imposte degli affari e le altre imposte e tasse indirette, i dazi doganali avevano troppo scarsamente concorso a far fronte all'ingigantito Bilancio dello Stato.

Quindi far concorrere maggiormente, entro una ragionevole misura, anche il commercio esterno a somministrare allo Stato i mezzi necessari alla sua sussistenza, per certo non offendeva, come non offende, alcun principio di equità; anzi soddisfaceva ad uno dei precetti cardinali della civile convivenza, che è l'egualianza nella distribuzione delle pubbliche gravanze.

Uno fra i maggiori difetti che furono specialmente rimproverati al trattato del 1863 fu quello di fare una protezione a rovescio, come la definiva l'onorevole Rossi in una delle passate sedute. Qualche cosa di vero c'è in quel rimprovero; ma il vero fu esagerato. Per esempio i pianoforti hanno suonato questo tema della protezione a rovescio in tutti i dodici toni forti maggiori, e in tutti i dodici toni lamentevoli minori. Gli industriali furono certo solleciti di chiedere la soppressione di questa protezione a rovescio, e fecero bene. Nel tempo stesso però domandavano una diretta protezione, ed in ciò obbedivano al loro interesse; ma il Governo da parte sua non avrebbe potuto soddisfarli, se non entro certi limiti.

Delle domande delle industrie risultanti dall'inchiesta, il Governo doveva tener conto, ma esso non voleva e non doveva abbandonare i principî del libero scambio. Anche il governo francese doveva resistere a dimande di simil genere. Desidererei che si potesse dire che fra queste due correnti diverse il trattato mantenga il perfetto equilibrio: non voglio fare lunghe comparazioni ed altre indagini; anzi a questo proposito mi piace accettare la felice

espressione dell'on. Senatore Magliani, il quale diceva che questo trattato, per rispetto alla libertà degli scambi, ha il merito di non averci fatto fare un regresso.

Pur troppo, come avvertirono gli onorevoli De Cesare, Pepoli e Boccardo, il trattato del 1877 si è fatto in condizioni molto diverse da quelle in cui furono stabiliti il trattato del 1863, e il trattato cavouriano del 1852 colla Francia; malgrado che il Cavour avesse espresso il suo convincimento, che « le opinioni liberali in fatto di commercio faranno ancora dei grandi progressi, e i rimasugli dello spirito protettore andranno via via diminuendo ».

L'antivedere del grande uomo fu giusto per molti anni. Il trattato franco-inglese del 1860 segnò il punto culminante; ma non tardò a succedere la reazione.

Il protezionismo, o col coraggio del nome proprio, o dissimulato, si manifestò in Italia e fuori.

Il trattato secondo il nostro concetto doveva porre un argine ad immoderate pretese; e che queste esistessero ne avete la prova, onorevoli Colleghi, in queste petizioni che continuano ad arrivare al Senato, nullostante che il trattato abbia dato larga soddisfazione alle ragionevoli esigenze dell'industria nazionale; quelle petizioni le quali domandano alla taumaturgia dei dazi protettori, perfino la virtù di far prospere una fabbrica di orologi, e una fabbrica di macchine da cucire. Nè le cose andarono molto diversamente in Francia; perciò non potemmo ottenere alleviamento ad alcuni dazi gravosi, come quelli sui filati di cotone, e dovemmo subire alcuni aggravamenti di tariffa, in specie sui prodotti agrari, di che si è doluto l'onorevole Senatore De Cesare.

Il tempo che volge non è propizio alla libertà nè nell'ordine politico, nè nell'ordine economico.

Se il trionfo delle armi in Oriente minaccia la libertà, il montare della marea democratica in Occidente non la rassicura.

I politici dell'assolutismo ci chiamavano demagoghi e *libertini*; gli economisti del protezionismo ci chiamano dottrinari e *liberisti*. Qualunque sia l'intenzione che è in queste parole non ci tocca nè punto nè poco; noi, liberali e in politica e in economia, non abbiamo bisogno di fare l'apologia delle nostre dottrine;

la storia del liberalismo economico e politico italiano è scritta in due lustri di storia piemontese, e in più di tre lustri di storia italiana; e questo basta.

Voto dunque il trattato perchè, tenendo conto delle ragionevoli esigenze dell'industria, mantenne fede, per quanto in questa temperie si può, ai principi del libero scambio.

Che se, al pari dei voti dei pochi, che sono i produttori, non si potè sentire il voto del maggior numero, che sono i consumatori, che, in occasione dei trattati del 1852, il conte di Cavour pur diceva essere suo dovere di tener principalmente a cuore; e se l'esperienza mostrerà che da qualche dazio nasca un soverchio e non ragionevole aggravio, si potrà sempre portare un alleviamento, perchè è noto che un dazio pattuito in una convenzione internazionale segna un massimo e non un minimo. Nè a me le querele d'alcune classi di produttori francesi contro la nostra tariffa d'importazione, sono un argomento, da accettare senza beneficio d'inventario, a dimostrazione dei vantaggi che il Trattato a noi reca; giacchè entro certi limiti, all'interesse del produttore straniero è consentaneo quello del consumatore nazionale.

Ma, e qui vengo nel mio speciale argomento, vi è un punto nel quale il Trattato segna un notevole innegabile regresso da una dottrina già comune a tutte le genti civili e conforme al genio liberale del tempo moderno; questo regresso è nell'art. 16 del trattato.

L'articolo 26 del trattato del 17 gennaio 1863 impegnava la Francia e l'Italia reciprocamente a far profittare l'altra di ogni favore, privilegio ed abbassamento di tariffa, sia all'importazione che all'esportazione degli articoli menzionati o no nel trattato, che fossero accordati ad un'altra potenza. L'articolo 16 del nuovo trattato, nel riprodurre dal precedente l'art. 26 ne escluse gli articoli *non menzionati* nel trattato.

Durante tutto il tempo non breve in cui ebbi l'onore di partecipare alla responsabilità dei negoziati, giammai, giammai, intesi proporre da parte della Francia, o di chichesia, una limitazione a quel patto conosciuto nel dritto pubblico sotto il nome di « trattamento della nazione più favorita. »

L'opposizione assoluta che i Ministri di allora in altri punti avevano fatta a qualunque disposizione la quale potesse, in qualunque guisa,

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1878

introdurre un diritto differenziale, può avere impedito la manifestazione di quell'intendimento restrittivo, potendo gli altri essere sicuri, che la proposta sarebbe stata da noi energicamente respinta. Credo che nè il mio Collega delle Finanze nè io avremmo firmato l'art. 16 del trattato così come ora è; ma è inutile dire che cosa in ipotesi si sarebbe fatto, perchè una proposta di simil natura non solo non fu a noi fatta, ma neppure accennata.

Questo articolo 16 fu a me cagione di grande sorpresa, e fui sollecito di cercarne la spiegazione nel primo documento che mi venne alle mani, e fu la diligentissima, accurata, e dotta Relazione che fu presentata dal Ministero alla Camera dei Deputati. Ma, nè nella Relazione ministeriale nè in quella fatta dalla Commissione della Camera dei Deputati, e neppure in quella della nostra Commissione, che pure con una precisione matematica d'idee e di stile rende conto d'ogni punto alquanto importante del trattato, trovo una soddisfacente spiegazione.

Attesa la qualità dell'ingegno dell'onorevole Relatore, il non trovare una spiegazione soddisfacente nella sua Relazione è circostanza che a me allarga il punto nero del trattato che io discuto.

Nella prima Relazione ministeriale è detto che il Governo francese chiese quella limitazione, perchè le tariffe unite ai trattati comprendono tutti i prodotti che sono oggetto di un commercio di qualche rilevanza; e che in corrispettivo lascia liberi noi in merci di gran momento.

La Relazione fatta alla Camera dei Deputati rimuove i dubbj che quell'articolo possa ingenerare per rispetto alle minori tasse che ancora per rispetto ad altri sussistono, per esempio quella dei 30 centesimi per ettolitro sul dazio del vino, stabilita per trattato ancora vigente, e che durerà fino a tutto il 1879 fra la Francia e il Portogallo.

Ma se le spiegazioni date in quella Relazione possono dare sicurtà transitoria per lo stato presente, non possono di certo soddisfare per l'avvenire; e con mia gran meraviglia in quella Relazione vidi che il Relatore, di cui è così fecondo l'ingegno, com'è splendida e faconda la parola, aveva saltato a piè pari la questione che in oggi io mi sono permesso di sollevare qui.

Nella discussione poi lo stesso Relatore, a chi vedeva nell'articolo 16° piantato il germe dei diritti differenziali oppose tale diniego, del quale anche maggiormente mi meravigliai.

Alla sua volta, l'egregio nostro Relatore si contenta dire che la Relazione ministeriale presentata alla Camera Elettiva fornisce sopra questo punto gli opportuni schiarimenti, e riporta testualmente un brano di quella Relazione. Quegli schiarimenti erano, senza dubbio, opportuni, ma che riuscissero a lui soddisfacenti del tutto, l'onorevole Relatore nol dice; per me certo non lo sono: quando fossero interamente soddisfacenti per tutti, e lo dichiarasse e ne dicesse il perchè, è molto probabile che la sua persuasione penetrasse anche in me.

Anzitutto io avverto, per quanto riguarda l'affermazione contenuta nella Relazione ministeriale, che è vero che dalle tariffe francesi sono esclusi soltanto da 20 a 30 articoli, mentre nelle nostre tariffe ne sono esclusi da 30 a 40. Ma io credo che la maggiore importanza complessiva di questi su quelli, specialmente se ne toglia i zuccheri dei quali parlerò a parte, sia tutt'altro che provata; perchè non è il numero delle voci comprese od escluse da una parte e dall'altra che faccia la importanza complessiva dell'assieme, ma è bensì l'importanza e il valore specifico di ciascuna voce.

Ora, a giustificare il mio dubbio, che l'affermazione ministeriale sia perfettamente esatta, e che la prevalenza tutt'al più si possa ridurre ad equipollenza, farò qualche considerazione. Per esempio, nella tariffa francese sono esclusi quasi tutti i metalli comuni, greggi e lavorati; gli strumenti scientifici, dei quali però riconosco che l'Italia per ora non fa grande produzione; una parte di cereali, le gomme, le resine e i bastimenti.

Per tutte queste voci invece l'Italia è vincolata, perchè stanno nella sua tariffa.

Sarebbe troppo lungo fare un'analisi comparativa delle voci che sono accuratamente notate alla pagina 19 della Relazione ministeriale. Mi bastano questi pochi esempi.

Ma quello che è peggio è questo. La restrizione che è posta nell'articolo 16, onde si limita il trattamento della nazione più favorita solamente alla mercè menzionata nel trattato, mentre prima questo trattamento della

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1878

nazione più favorita si applicava a qualunque merce, fosse o no specificata nel trattato, apre le porte ai dazi differenziali, i quali da lungo tempo erano stati abbandonati da ogni nazione civile, e che per di più nella condizione in cui viviamo sono difficilissimi ad applicare.

Nelle condizioni presenti dei trasporti è naturale che, quando vi sia una differenza alquanto notevole nei dazi, la merce dal luogo della produzione andrà altrove per trovare quella frontiera per la quale possa entrare col pagamento di minore dazio.

In quanto agli zuccheri io sono anche d'avviso che noi o non stipuleremo un trattato a tariffe coll'Austria, o, se lo stipuleremo, necessariamente vi comprenderemo anche specificatamente il dazio sullo zucchero, perchè lo zucchero passa così per la mente di alcuni come un coloniale, ma ormai è un prodotto tanto europeo come esotico; e questo è forse il solo beneficio recato dal blocco continentale Napoleonico, a costo di immani sacrifici.

Ora, pare egli bene, direi anzi, pare egli possibile che in forza di questo trattato lo zucchero di barbabietola francese paghi più dello zucchero di barbabietola prodotto nell'impero Austro-Ungarico e nell'Impero Germanico? E la Francia farà pagare ai nostri bastimenti, ai nostri lavori in metalli, ad una parte dei cereali, alle gomme, alle resine, dazio maggiore che non sia pagato per prodotti similari che vengono in Francia dalla Spagna, dalla Germania, dall'Inghilterra e dal Belgio?

Ma vi è di più. Due ore fa il vostro Ufficio Centrale ha dato incarico al suo Relatore di esprimere il voto di approvare il trattato di commercio e di navigazione colla Grecia. Quel trattato pone all'articolo 27 la clausola del trattamento della nazione più favorita senza nessuna limitazione: ne viene per conseguenza che tutti i paesi, i quali avranno fatto con noi un trattato colla semplice clausola della nazione più favorita, si troveranno in migliori condizioni che non si trovi la Francia; così dico per gli altri Stati, come la Svizzera, l'Austria-Ungheria, e qualunque altro Stato che volesse far con noi una convenzione a tariffa.

Queste incongruenze pare incontrastabile che derivino tutte quante dall'articolo 16 del trattato di commercio colla Francia; e che quella sop-

pressione della particella *ou* e dell'avverbio *non* abbia portato un'alterazione grandissima in uno dei principi fondamentali degli scambi internazionali.

Un'alterazione così grave, introdotta per mezzo della soppressione di due semplici monosillabi, può per avventura non essere stata avvertita, può essere sfuggita agli occhi di molti. Il principio liberale e largo del trattamento della nazione più favorita era entrato tanto nella mente e nelle consuetudini di tutti gli uomini che si occupano delle teorie del commercio internazionale, che dir ciò non sarebbe a meravigliare. Chi può determinare le conseguenze che può avere questo art. 16? Chi è tanto sicuro di sé da prevedere il contingente e il futuro?

Non bisogna illudersi: se i negozianti francesi all'ultima ora hanno voluto, dopo le parole *articles mentionnés*, la soppressione della particella e dell'avverbio *ou* e *non*, lo devono aver voluto per una ragione essenziale e sostanziale; altrimenti non si sarebbe alterata la dizione, ormai consacrata dalla storia dei trattati di commercio, per ottenere in pratica l'effetto che il trattamento di prima sussistesse.

Io non credo poter essere tacciato di voler leggere nelle astruse intenzioni altrui, affermando che la modificazione dell'articolo 16, già 27, del trattato non possa significare altro, che l'intento ben determinato, di potere stabilire quando che sia e con chicchessia de' dazi differenziali.

Questo inconveniente per me è tale, che esso solo ci fa fare nella via della scienza, degli interessi economici, e della solidarietà tra le nazioni quel passo retrogrado, che l'onorevole Senatore Magliani si rallegrava non avessimo fatto nello stabilire le tariffe.

Io so benissimo che un trattato di commercio che ha la firma dei rappresentanti ufficiali della nazione, o si approva o si respinge, non si modifica; ma d'altra parte le discussioni del Parlamento avrebbero un valore meno che accademico se non potessero riuscire a qualche pratica utilità, sia nel presente che nell'avvenire. Fortunatamente, anche in questo incontro, per una legge providenziale di compensazione può convertirsi in bene un male; può giovare a noi in questo rispetto che non si sia ancora potuto adempiere il voto di stringere e stabilire

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1878

colla Francia il nuovo Trattato di Navigazione. Nel trattato di navigazione la cura più forte che dovrà avere il Governo del Re è quella di impedire qualunque clausola la quale possa importare un trattamento differenziale in ragione della bandiera.

Ora, per questo principio di attrazione o preponderanza espresso dal poeta:

Come dal suo maggiore è vinto il meno,

io spero che la sollecitudine di escludere il trattamento differenziale rispetto alla bandiera ed alla navigazione, possa dare al Governo opportuna occasione, e possa dargli altresì argomento per ottenere l'esclusiva del diritto differenziale anche per rispetto all'applicazione dei dazi, diritto differenziale che si trova implicito, che si trova in germe, che si trova confessato dallo stesso Governo francese in quella modificazione che ha richiesto all'art. 27 del trattato del 1863, quando diventava l'articolo 16 del trattato del 1877.

Io dovrei dopo ciò concludere col proporre un ordine del giorno tendente ad indurre il Governo ad eliminare dal trattato questa clausola, la quale lo vizia nei riguardi della scienza economica ed in riguardo alla politica internazionale. Ma me ne astengo, perchè spero che l'onor. Ministro delle Finanze faccia delle dichiarazioni a questo proposito, le quali tranquillizzeranno l'animo mio. Quando avrò inteso le sue dichiarazioni io mi risolverò a presentare o no l'ordine del giorno, il quale sarebbe in ciò perfettamente consentaneo a quello raccomandato già dalla nostra Commissione in relazione ad un voto espresso dalla Camera dei Deputati, e che riguarda il diritto differenziale di bandiera.

Questo mio ordine del giorno non sarebbe altro che il compimento di quello; ma di proporlo o no, mi riservo quando avrò udite le dichiarazioni dell'onor. Ministro delle Finanze, le quali spero saranno soddisfacenti.

PRESIDENTE. È esaurito l'elenco dei signori Senatori iscritti per parlare sul trattato. Senonchè il sig. Senatore Pantaleoni mi ha sin dai primi giorni avvertito che sul fine della discussione generale egli intende di esporre qualche idea sopra un argomento, che ha col trattato strettissima relazione. Invito quindi il detto signor Senatore a fare le sue dichiarazioni.

Senatore PANTALEONI. Non è a proposito strettamente del trattato di commercio che io intendeva di prendere la parola, ed io per ciò aveva pregato l'onorevole nostro Presidente a volermela riservare quando la discussione generale sopra il trattato di commercio fosse finita.

Era soltanto relativamente alla convenzione della navigazione, che si dovrà poi fare colla Francia e che si contempla tanto nella presentazione della legge quanto nella Relazione della nostra Commissione, che io avrei voluto richiamare l'attenzione dell'on. Ministro su di un punto che non era stato menzionato nella Relazione della nostra Commissione, e che costituisce frattanto un danno evidente per i nostri porti e specialmente per quelli del Mediterraneo.

Al 1852 fu stipulata una convenzione internazionale sanitaria che dovesse essere obbligatoria per 5 anni e continuarsi di anno in anno finchè non si fosse disdetta.

Se non m'inganno, è nel 1867 che venne da noi disdetta, e quindi poi avvenne che gli approdi di alcune navi estere che per virtù della convenzione internazionale sanitaria non erano ammessi a libera pratica, o erano ammessi con restrizioni, sono ora spesso ammessi liberamente a Marsiglia o in altri porti del Mediterraneo francese. Noi invece ci teniamo alle disposizioni sanitarie già convenute; e ciò con evidente danno al commercio, in ispecie di Genova e di altri porti italiani. Vi sono state delle lagnanze replicatamente al Consiglio sanitario superiore; ve ne furono al Ministero dell'Interno, perchè si riparassè a questa iattura del commercio nostro.

Se da questa inferiorità di trattamento se ne ottenesse una guarentigia maggiore per l'incolumità della salute pubblica, ci sarebbe almeno un compenso; ma sventuratamente avviene per necessità che la merce che non sarebbe ammessa in un nostro porto va a Marsiglia, o in altro porto della Francia, e per mezzo di ferrovia, ossia per la via di terra, proprio quella stessa merce e quegli stessi passeggeri i quali non sono ammessi nel porto di Genova o in altro dei nostri porti al libero ingresso alla libera pratica, ci pervengono egualmente, e quindi non si ottiene nessun vantaggio per la sanità e se ne ha tutto il danno pel commercio.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1878

Era sopra questo punto che io volevo attirare l'attenzione dell'onor. signor Ministro, perchè ne tenesse argomento nella circostanza che deve fare il trattato di navigazione.

Io mi sono chiesto e mi è stato chiesto da altri, perchè piuttosto io non domanderei che si facesse, o non proporrei io stesso una legge che modificasse il nostro sistema sanitario per ciò che riguarda cotesti approdi.

Io confesso che prima di tutto non avrei voluto mai, nè credo che un Ministro vorrebbe mai prendere sopra di sè la responsabilità, gravissima certo, d'innovazioni sanitarie le quali potrebbero forse un giorno portare una qualche catastrofe di pestilenza o altro morbo contagioso nel paese, a meno che non vi fosse costretto a farlo perchè rese queste misure inutili per fatto altrui.

Ecco il perchè ho pensato che nella circostanza della convenzione di navigazione si potesse questo punto trattare con la Francia, giacchè non vi è nessuna vera divergenza d'interessi su questo punto fra le due nazioni; lo stesso interesse sanitario che abbiamo noi lo ha anche la Francia; e se la Francia vorrà persistere nel sistema di una più facile ammissione è chiaro che allora avrà una piena giustificazione il Ministro, il quale accetti di ammettere al libero approdo quei legni i quali lo siano liberamente negli altri porti di Francia; e ciò appunto per le ragioni che ho dette di sopra, che se facessimo altrimenti non se ne avrebbe nessun vantaggio per la sanità.

Io spero che l'onor. signor Ministro vorrà accettare questa osservazione benevolmente, come pure il vorrà la Commissione, alla quale farei preghiera, se non le dispiacesse, di porre dopo i quattro voti che essa ha diretto all'onorevole Ministro nel suo ordine del giorno, anche un quinto, per esempio, così formulato:

« Che siano adottate per l'ammissione degli approdi nei porti delle due nazioni sotto il rapporto sanitario possibilmente le stesse regole ».

Questo è quanto era mio desiderio di esporre al Ministro, alla Commissione, al Senato, e con queste poche parole ho finito.

PRESIDENTE. Favorisca mandare la sua proposta al banco della Presidenza.

Nessun altro avendo chiesto la parola, domando se il Senato intenda chiudere la di-

scussione generale. Bene inteso che spetta poi la parola al signor Relatore.

Chi intende decretare la chiusura della discussione generale, è pregato di sorgere.

(La discussione generale è chiusa).

La parola spetta al signor Relatore, Senatore Brioschi. Avverto però che i signori Senatori Brioschi e Vitelleschi mi hanno d'accordo annunciato che, quanto ad uno dei punti del trattato, il Senatore Vitelleschi, membro della Commissione, sosterrà egli stesso l'incarico di Relatore.

Senatore BRIOSCHI, *relat.* On. Colleghi. Se le abitudini parlamentari non facessero quasi obbligo a chi ebbe l'onore di riferire al Senato intorno ad un determinato progetto di legge, di riassumere la discussione e di esporre ancora una volta l'opinione dell'Ufficio Centrale o della Commissione intorno al medesimo, io credo mi troverei oggi nella fortunata condizione di un uomo che può tacere. Lascierei così il Senato sotto l'impressione dell'eloquente discorso del nostro Collega, oggi assente, Senatore Boccardo, lo lascierei sotto l'impressione delle stringenti argomentazioni del Senatore Magliani, lo lascierei ancora infine sotto l'impressione delle considerazioni svolte oggi dal Senatore Finali, e non potrei dubitare che il Senato darebbe un voto al trattato di commercio conforme a quello che io ebbi l'onore di proporre a nome dell'Ufficio Centrale.

D'altra parte, se prima di esaminare il trattato passo un istante ad esaminare come la discussione si è svolta in questo recinto, io debbo osservare dapprima che l'onorevole Peppi, in nome dei principî del libero scambio nega il suo voto al trattato; che l'onorevole Senatore De Cesare, *collocandosi per poco sul terreno della protezione, sullo stesso terreno che servì di base al Governo francese ed italiano nello stabilire il presente trattato*, vestendo cioè per poco i panni di un protezionista, panni forse del mio onorevole vicino, (*ilarità*) (1) vota in favore del trattato, ma nel votare in favore presenta un ordine del giorno dal quale apparisce che egli approva un trattato di là da venire, ma non certamente quello sottoposto alle nostre deliberazioni. L'onorevole Rossi approva invece senza restrizioni il trattato, e lo ap-

(1) Il Sen. Rossi A.

prova perchè vede in esso un principio almeno di applicazione del suo sistema prediletto di perequazione, e il Senatore Boccardo, pure approvando il trattato, respinge in nome della scienza questo sistema prediletto dal Rossi e dichiara con Léonce de Lavergne che da esso si può far uscire tutto quanto il sistema protezionista.

Passando ad altro punto, i Senatori De Cesare e Pepoli ed oggi il Senatore Finali, il primo e l'ultimo in modo più speciale, furono prodighi di elogi sul trattato del 1863, combattuto aspramente nel suo discorso dal Senatore Rossi; e il Collega Boccardo, riassumendo il suo brillante discorso, vi ha dichiarato invece che, pur riconoscendo alcuni meriti di questo trattato del 1863, osservava che la sostituzione dei dazi specifici ai dazi *ad valorem*, che la scomparsa di alcune protezioni a rovescio, che il carattere più prettamente fiscale del nuovo trattato, erano le ragioni salienti le quali l'avevano determinato a dare ad esso il voto favorevole.

Ma non potendo sottrarmi a quella abitudine, credo però dalle poche cose che ho detto intorno alla discussione avvenuta, essere facoltizzato a mantenere in quanto sto per dire, quello stesso concetto che la Commissione mi aveva incaricato di tenere nella Relazione; vale a dire quel concetto molto modesto che, lasciando in disparte ogni discussione sui principî economici, limita quasi lo studio del trattato a quello delle tariffe convenzionali.

Ristretto così il mio compito, io potrò ancor meno seguire l'onorevole Pepoli nella parte politica del suo discorso. Forse non lo potrei come Relatore, ma anche personalmente... (Lascio la parte che era diretta all'onorevole Senatore Pepoli, non essendo il medesimo presente).

Spero invece di poter convincere il mio onorevole amico Senatore De Cesare che molte, se non tutte le obiezioni da lui fatte alle tariffe convenzionali ed al trattato che discutiamo, poggiano per la maggior parte sopra parvenze piuttostochè sopra fatti reali, ed ho tanta fiducia di arrivare a questo risultato che per il momento non esporrò la mia opinione, nè quella dell'Ufficio Centrale intorno al suo ordine del giorno, nella speranza che forse dopo avermi ascoltato egli potrà ritirarlo.

Sul trattato del 1863 si è già parlato qui da vari oratori: io credo che la miglior prova che

il trattato stesso abbia fatto del bene all'Italia si ha dalle statistiche e principalmente da quella riassuntiva annessa alla Relazione ministeriale presentata all'altro ramo del Parlamento. Noi vediamo infatti che dal 1863 al 1876 l'importazione in Italia, supposta oggi 100, era 62 nel 1863, e che l'esportazione dall'Italia, supposta ancora oggi 100, era 43 in quell'epoca.

Bastano queste cifre per mostrare che quel trattato non è stato dannoso all'Italia. Certamente vi dovevano essere delle imperfezioni. Era un trattato nel quale si fondevano, o si erano fuse poco prima nella tariffa generale del 1862 le tariffe di sette Stati, alla compilazione delle quali avevano servito di guida criterî differentissimi, compresi fra il sistema protezionista della tariffa napoletana, e quello della maggiore libertà commerciale della toscana.

Però i difetti di quel trattato sono, a mio avviso, più specialmente quelli che riguardano la parte tecnica di esso. Come già fu osservato varie volte in questi giorni, anche nell'altro ramo del Parlamento, esso conteneva alcune protezioni a rovescio; ma queste non debbono giudicarsi dal punto di vista economico, bensì dal punto di vista tecnico, giacchè piuttosto dipendenti dalla mancanza di conoscenza delle nostre industrie che da falsa applicazione di principî economici.

Potrei citare molti esempi; mi limiterò ad alcuni, per fissare su questo punto la vostra attenzione. La soda caustica impura e la soda caustica pura, per esempio, pagavano lo stesso dazio all'entrata; ora tutti sanno che la *pura* vale assai più dell'*impura* mentre questa ha grande importanza nella fabbricazione della carta, ed il dazio ne era così eccessivamente forte. I colori secchi e i colori liquidi erano tassati a lire 4 e a lire 10, per cui l'acqua che entrava insieme ai colori liquidi, invece di far diminuire, aumentava il dazio. L'acido solforico e l'acido nitrico pagavano lo stesso dazio, mentre il valore del secondo è quasi dieci volte quello del primo, e ciò con danno evidente di altre industrie.

In una parola, fra il trattato del 1863 e quello sottoposto ora alle nostre deliberazioni la differenza è essenziale; nello stipulare il primo erasi proceduto per intuizione, il secondo ha per base la conoscenza.

Vi è noto infatti che prima di addivenire alla

stipulazione di questo trattato e degli altri, in vista anche delle mutate condizioni del nostro paese, si fece una larga inchiesta industriale che ha durato per alcuni anni. Questa inchiesta, condotta con molta cura, non fornì soltanto preziosi elementi di conoscenza delle nostre industrie, ma pose in rilievo i difetti della tariffa doganale, e potè così servire di utile guida ai negozianti che accingevansi a stipulare colle altre potenze i trattati di commercio.

La superiorità adunque del trattato attuale, a fronte di quello del 1863, sta tutta, nel mio modo di vedere, nella parte che potrebbe dirsi tecnica, e perciò su questo punto desidero fermarmi un momento.

Spesse volte in questa discussione, come già dissi, fu da vari oratori considerato il trattato che esaminiamo dal punto di vista dei principî della economia politica; ma, dirò forse un'eresia economica, non parmi che essi possano trovare in questo caso opportuna applicazione.

Il libero scambio od il protezionismo non sono sistemi assoluti; vale a dire nè l'onorevole Pepoli vorrebbe applicare il primo in modo assoluto, distruggendo le dogane, nè l'onorevole Rossi vorrebbe chiudere l'entrata ad ogni merce straniera.

Questi sistemi devono essere considerati come limiti estremi, ai quali per mezzo di fatti internazionali ci si avvicina più o meno, secondo che altre circostanze influenti sulle condizioni del commercio possono consigliare.

Noi vediamo infatti in questi ultimi anni, nei quali una crisi commerciale, ostinata perchè prodotta da cause diverse, percorre tutta l'Europa, senza molta probabilità di scioglimento prossimo, noi vediamo, dico, che le manifestazioni in favore del libero scambio sono assai affievolite, per quanto nessuno neghi il valore teorico del sistema. Il principio rimane intatto, ma l'applicazione di esso risente della crisi commerciale e si scosta da quel limite estremo.

I criterî adunque che le teorie economiche ponno dare ai negozianti di un trattato, sono, a mio avviso, piuttosto relativi che assoluti, mentre devono essere temperati da circostanze speciali.

Non così può dirsi dei criterî che hanno a fondamento i bisogni reali e tecnici dell'industria; essi potranno modificarsi perchè l'industria progredisce per l'effetto di nuove scoperte

scientifiche; ma se i primi furono veramente corrispondenti allo stato dell'industria al momento che trovarono applicazione, rimangono assoluti.

Per dare un esempio, ricorrerò alla osservazione che il Senatore Finali faceva momenti sono sulle difficoltà di determinare nei tessuti più fini il numero dei fili nel quadrato di cinque millimetri di lato.

Ora, nessuno può negare che la classificazione dei tessuti del nuovo trattato dà appunto il vantaggio di permettere, e fors'anco di promuovere la fabbricazione di tessuti più fini che per lo addietro; ma questo merito di esso potrebbe certamente divenir inutile o pericoloso, se contemporaneamente non si ponessero le più grandi cure nel migliorare il servizio doganale. Perciò le nazioni più civili si sono occupate di aumentare la coltura degli impiegati doganali, e credo non dire cosa nuova al signor Ministro ed al Senato, aggiungendo che gli impiegati stessi sono in alcuni Stati della Germania istruiti nei politecnici, come ebbi occasione di vedere io stesso nel politecnico di Monaco.

Tornando al trattato del 1877, dirò brevemente di alcune altre condizioni generali, le quali migliorano quelle del trattato del 1863.

Di alcune fra esse è stato già parlato in questi giorni.

La libertà della voce degli zuccheri e delle materie zuccherine, di quelle del legname, e del carbon fossile; il dazio elevato di importazione per altre merci che potrà tornare opportuno nella stipulazione di altri trattati, debbonsi annoverare fra i meriti del trattato che esaminiamo.

Lascio per ora da parte alcune obiezioni mosse ai dazi specifici, per fermarmi un istante sopra una singolare conseguenza che dalla introduzione di essi vorrebbe tirare l'onorevole De Cesare.

Stabilito il dazio specifico, dice egli, non si debbono ammettere altre considerazioni per escludere la reciproca eguaglianza di trattamento nei prodotti similari; lo richiede la giustizia e l'equità, lo richiedono i reciproci interessi nazionali dei contraenti.

Che sarebbe allora un contratto per l'onorevole De Cesare?

Non vede egli come, stabilita quella massima

pel trattamento dei prodotti similari, le difficoltà d'accordo per gli altri aumenterebbero a dismisura per la diminuita possibilità dei compensi?

I trattati di commercio non possono e non devono avere quello scopo, in quanto che di un altro elemento importantissimo, trascurato dall'onorevole De Cesare, debesi tener conto, di quello cioè relativo alla importanza della produzione di quei prodotti simili negli Stati contraenti. Sopra un altro punto essenziale altresì mi trovo in disaccordo coll'onorevole De Cesare, come coll'onorevole Pepoli; ed è nella differenza da essi stabilita fra l'agricoltura e l'industria.

Questa distinzione antiquata non regge più a mio avviso oggi giorno, e tanto meno regge se la si considera dal punto di vista di un trattato di commercio. Considerate uno qualsivoglia di quei prodotti che potrebbero dirsi appartenere più specialmente all'industria agricola, vino, oli, formaggi, e vedrete tosto quale cumulo di cognizioni meccaniche, fisiche e chimiche sono necessarie ad essa come alle industrie manifatturiere.

Come potrete stabilire la linea di demarcazione fra l'agricoltura e l'industria? Dove, per esempio, finisce l'agricoltura nel prodotto seta, e comincia l'industria?

Ma il concetto è falso altresì se voi lo considerate dal lato morale; giacchè se voi migliorate le condizioni dell'industria agricola farete star meglio gli operai che lavorano negli opifici, e se fate panni migliori ed a miglior mercato potrete riparare dal freddo il povero contadino.

Però, pure non ammettendo la distinzione fatta dall'onorevole De Cesare, essendo egli il solo oratore che abbia preso in esame le tariffe convenzionali, non ho difficoltà di seguire io pure nella difesa delle medesime contro i suoi ingiusti attacchi l'ordine da lui tenuto, per quanto consegua dalla distinzione stessa.

Ed incomincio quindi dai vini.

Bisogna però che io premetta ancora una osservazione generale, ed entro subito dopo nella questione.

Molti, in Senato, e fuori di questo recinto, esaminando il trattato di commercio, dal fatto che alcune merci non pagavano dazi hanno creduto che queste ne fossero esenti pel trat-

tato del 1863. Ora, molte di esse, e ne accennerò le principali, costituivano invece voci libere, il che è molto differente, inquantochè la Francia poteva sulle voci libere imporre un dazio di entrata in Francia, tutt'affatto arbitrario, mentre se le merci fossero state esenti da dazio lo erano finchè durava il trattato.

Il vino è precisamente in questa condizione. Era voce libera nel trattato del 1863, e la Francia avrebbe potuto, nel 1864 o nel 1865, quando meglio le fosse piaciuto, applicarvi un dazio. Fortunatamente fu stipulato il trattato col Portogallo, nel quale, essendosi fissata a 30 centesimi all'ettolitro l'entrata in Francia del vino portoghese, i 30 centesimi furono applicati anche ai vini italiani.

Nella stipulazione del trattato attuale, come ho detto nella Relazione, la Francia chiese colla maggiore insistenza che fosse accordato un dazio di entrata sui nostri vini, e non fu se non dopo lunghe contestazioni che i nostri negozianti hanno dovuto cedere, ed accettare un dazio di lire 3 50.

Parmi che l'onorevole mio Collega, il Senatore Magliani, abbia già esposto l'altro giorno che nell'anno 1876 la esportazione per la Francia fu di 226 mila ettolitri, mentre per il resto di Europa fu di 230 mila; vale a dire che una metà all'incirca della nostra esportazione di vini si fa in Francia.

Ora, se considerasi che il dazio di entrata in Austria, il quale era di lire 20 l'ettolitro, salvo che per i vini del Piemonte che era di lire 6 15 o per i vini delle provincie napoletane, che era di 9 65, fu portato colla nuova tariffa a 30 lire; che il dazio per l'entrata in Germania è di lire 20, e per l'Inghilterra di lire 27 o di lire 69, secondo il grado di alcoolicità dei vini stessi, non possiamo che reputare moderato il nuovo dazio di lire 3 50.

Vi ha di più: il trattato col Portogallo dura fino alla fine del 1879; quindi noi continueremo quanto al vino, per l'articolo 16 del trattato attuale, a godere del beneficio della nazione privilegiata.

Potrebbe essere che il Portogallo facesse un contratto migliore del nostro ed ottenesse per la importazione dei suoi vini in Francia condizioni migliori; allora noi approfitteremo per la stessa ragione di queste condizioni migliori.

Infine, come avrò l'onore di dire più tardi,

parlando dei dazi di uscita, fu anche levato il dazio di uscita sul vino, il quale era di 1 lira e 10 centesimi per ettolitro. Quindi effettivamente l'aumento quale sarebbe? Comincerò dalle diminuzioni; 1 lira e 10 per il dazio di uscita, più 30 centesimi che dovevano pagare per lo avanti, sommano L. 1 40. Dunque le L. 3 50 si ridurrebbero a 2 10; cioè l'aumento effettivo del dazio di esportazione sul vino portato dal nuovo trattato, sarebbe di L. 2 10, e non di lire 3 50.

Non è d'uopo dire che i nostri negozianti sarebbero stati lieti di ottenere l'esenzione sopra questi prodotti, come fors'anco può osservarsi che la Francia, essendo la nazione che esporta maggiore quantità di vino, avrebbe potuto seguire l'esempio dell'Inghilterra, e noi potremmo seguire lo stesso esempio rispetto agli oli. Ma quel dazio ha evidentemente uno scopo fiscale anche per la Francia, e quindi non è d'uopo di ulteriori considerazioni per spiegarlo.

Non si può in ogni modo negare che i maggiori dazi imposti dalle altre nazioni, e le probabilità di diminuire forse quello fissato nel trattato che discutiamo alla rinnovazione del trattato portoghese, sono ragioni troppo valide perchè il trattato attuale possa essere respinto pel fatto del nuovo dazio d'entrata in Francia sul vino.

Vengo agli aranci e limoni. È verissimo che nel trattato attuale fu aumentato da 2 lire a lire 4 il dazio d'importazione in Francia per gli aranci e limoni; ma è anche vero che per il trattamento della nazione più favorita questo dazio è già ora ridotto ancora a 2 lire.

L'onorevole Senatore De Cesare osservava nel suo discorso non esistere un nuovo trattato della Francia colla Spagna, ma bensì una convenzione per la quale il trattato antico era prorogato per due anni. Il fatto è vero, ma la convenzione stipulata a Parigi l'8 dicembre 1877, ha una portata maggiore. Infatti all'articolo 10 fu stipulato: « La présente convention aura une « durée de deux années, à dater du jour de « l'échange des ratifications.

« Les hautes parties contractantes s'engagent à négocier, dans ce délai, un traité de commerce et de navigation. Toutefois, si ce traité n'avait pu être conclu à l'expiration de cette période de deux années, la présente

« convention pourra être prorogée d'un commun accord ».

La convenzione non restringesi quindi alla proroga dei due anni, ma prevede il caso di altre proroghe; oltre di che non si può oggi dire se in un nuovo trattato sarà modificato per la Spagna il dazio sugli agrumi, tanto più che non lo è stato in quella convenzione, sebbene altri dazi sieno stati modificati.

Passiamo ad altri prodotti: le carubbe, i frutti secchi, mandorle, ecc.

Quale era la condizione di questi frutti? Lasciamo le carubbe, perchè le carubbe nel trattato antecedente costituivano una voce libera, e la Francia avrebbe potuto quindi imporre il dazio delle lire 4 od altro dazio quando voleva. Ma per le mandorle e per altri frutti secchi, prodotti che diedero origine a varie petizioni, una fra le altre della Camera di Commercio di Bari, raccomandata specialmente dall'onorevole Senatore Paternostro, la condizione di diritto è la seguente.

Le mandorle e i frutti secchi avevano pel trattato del 1863 un dazio d'importazione in Francia di L. 8, come può vedersi nella tariffa convenzionale, allegato A della Relazione, pag. 19.

Ora, nel nuovo trattato fu stipulato per i fichi secchi un dazio di L. 2, per l'uva di L. 4, per le mandorle di lire 4, ed il dazio di lire 8 rimase per altri frutti secchi non nominati.

Dunque è certo che per le mandorle fresche con guscio e senza guscio la condizione di diritto è migliorata, sebbene sieno state aggravate di un dazio d'uscita di lire 3 30 o di lire 1 65.

È però d'uopo aggiungere che il trattato della Francia colla Spagna avea ridotto nel fatto quel dazio di entrata in Francia di L. 8, riduzione la quale continuerà ad aver vigore, come per gli agrumi, almeno finchè duri il trattato stesso.

In ogni modo le condizioni di quella esportazione sono migliorate nel nuovo trattato, e sono quindi infondati i lagni di quei produttori.

Passo ora ad esaminare uno dei punti più gravi del discorso dell'onorevole Senatore De Cesare, ed alle obiezioni fatte in generale da altri onorevoli Senatori relativamente al dazio sul bestiame.

Ma dapprima desidero discolpami da un ap-

punto di contraddizione fattomi dall'onorevole Senatore De Cesare.

Egli ha detto che nella Relazione della Commissione io era caduto in una contraddizione, giacchè, parlando in generale delle condizioni fatte all'industria agricola dal nuovo trattato, aveva lamentato che queste condizioni fossero in qualche parte peggiorate a fronte di quelle del trattato del 1863, mentre più avanti aveva dichiarato che il trattato attuale tutelava opportunamente gli interessi degli agricoltori.

È verissimo che nella prima parte della Relazione, nello stabilire un giudizio complessivo sul trattato, ho dovuto osservare che gli aggravamenti di tariffa colpiscono vari prodotti agricoli; ma fra questi il bestiame non è compreso, ed è appunto, esaminando questa voce, che aggiunti essere per la medesima sufficientemente tutelati gli interessi degli agricoltori.

Le due affermazioni possono dunque sussistere senza che si contraddicano.

Devo però ora dimostrare come per la parte che riguarda il dazio sul bestiame, il nuovo trattato tuteli gli interessi della nostra esportazione.

Comincerò dall'espore alcune brevi notizie statistiche relative alle varie specie di bestiame, denominate, secondo le tabelle speciali, bovi e tori, vacche, giovenchi e torelli, vitelli, cioè animali bovini sotto l'anno; caproni, capre e capretti, pecore, agnelli, montoni; porci al di sopra ed al di sotto di chil. 20, porci al di sotto di chil. 10.

La esportazione totale che nell'anno 1869, lasciando fuori la provincia di Roma, corrispondeva alla somma di 10,900,000 lire, passava nel 1870 ad essere di lire 20,500,000; nel 1871 saliva a 59,700,000 lire; nel 1872 a 68,100,000 lire; nel 1873 a 43,700,000 lire; nel 1874 a 24,400,000 lire; nel 1875 a lire 24,100,000; nel 1876 a lire 41,800,000; nel 1877 saliva a lire 63,700,000.

Il bestiame, è bene notarlo, nel trattato del 1863 era voce libera e quindi vale per esso l'osservazione già più volte ripetuta.

Nel trattato attuale invece si è stipulato per i buoi e tori un dazio di entrata in Francia di lire 3 60, per le vacche ed i vitelli di lire 1 20 e dazi minori per le altre specie.

Sono fondati i lamenti degli esportatori e

quelli degli agricoltori, di cui si è fatto interprete qui l'on. De-Cesare?

Niuno è che non veda come il fatto di avere l'Italia stabilito un dazio di uscita di L. 5 50 sui bovi e tori, di L. 4 40 sulle vacche, e così via, doveva necessariamente influire sui dazi che all'entrata avrebbe chiesti la Francia; possiamo anzi dire che da questo lato la tariffa convenzionale è più mite di quella di esportazione. L'ammontare dei dazi d'uscita del bestiame è all'incirca di lire 470,000 annue; ora, per quanto i nuovi dazi non avranno certamente grande influenza sulla esportazione, pure non possiamo che raccomandare al signor Ministro delle Finanze di diminuire o togliere questo dazio di uscita appena le circostanze finanziarie lo permetteranno.

Passo al burro.

Il burro fresco ha una esportazione che va aumentando. Nel 1869, esclusa la provincia romana, rappresentava 2 milioni e 100 mila lire; nel 1870, 2 milioni e 200 mila, nel 1871, 2 milioni e 400 mila lire; nel 1872, 3 milioni e 200 mila lire; nel 1873, 3 milioni e 500 mila lire; nel 1874, 4 milioni e 300 mila lire; nel 1875, 3 milioni e 500 mila lire; nel 1876, 4 milioni e 600 mila lire; nel 1877, 6 milioni di lire.

Di questo burro circa due terzi va in Francia.

Le condizioni rispetto al burro sono certamente peggiorate, perchè il burro fresco, che per l'entrata in Francia non pagava alcun dazio, col nuovo trattato dovrà pagare quattro lire. Il burro salato (questo ha poca importanza per la nostra importazione) da 3 e 20 è stato portato a lire 6.

Qui l'unica speranza che abbiamo, è quella che io ho già esposta nella Relazione, vale a dire, che la Francia importando una quantità forte di burro anche dalla Svizzera, e la Francia dovendo trattare colla Svizzera, è certo che questa curerà enormemente uno degli importanti suoi prodotti; e se la Svizzera potrà ottenere quello che non abbiamo potuto ottenere noi, l'Italia si avvantaggerà di quelle condizioni migliori del trattamento della nazione più favorita.

I formaggi vengono subito dopo.

Anche i formaggi hanno una esportazione che va aumentando, bensì non tanto quanto l'altra che ho prima accennata.

Mentre nel 1869 (fuori Roma) l'esportazione

è rappresentata da 2 milioni e 500 mila lire, nel 1877 lo fu di 4 milioni e 300 mila lire.

Anche i formaggi furono aumentati nelle nuove tariffe convenzionali. Da 3 lire furono portati a 4 lire i formaggi molli, da 4 lire a 5 i duri. Il dazio di entrata dei formaggi è fissato a 8 lire.

Ma questo aumento di una lira pei formaggi esportati è lungamente compensato dalla diminuzione che nell'altro ramo del Parlamento fu portata al dazio di uscita dei formaggi, il quale da lire 4 40 proposto fu ridotto a lire 2.

Dunque sui formaggi vi è piuttosto un miglioramento che un peggioramento per i produttori.

Veniamo ora ad un prodotto di singolare importanza per l'Italia, che è quello dell'uova.

Il prodotto delle uova era rappresentato, nel 1869, da 4,400,000 lire; nel 1872 era ancora di 4,300,000 lire; nel 1873 saliva a 5,200,000; nel 1874 ad 8,300,000; nel 1875 ad 8,600,000; nel 1876, non saprei per quali ragioni, a 24,700,000, e nel 1877 a 21,000,000 circa.

Il dazio delle uova, al pari di quello di altre voci avanti dichiarate, era libero nel trattato del 1863; adesso questo dazio è fissato nel trattato del 1877 in lire 3 per quintale, od all'incirca a lire 3 0/10 del valore; quindi, come dazio di esportazione, non è molto grave.

Importa però di notare due circostanze: la prima, che di quella esportazione poco più di un settimo si fa per la Francia, e che anche per questa parte trattasi piuttosto di transito che di vera esportazione in Francia, mentre quelle uova vanno pel maggior numero in Inghilterra attraversando la Francia.

Credo così aver risposto a quella parte del discorso dell'on. mio amico De Cesare, che riguardava i prodotti dipendenti dall'agricoltura.

Passo ora ad altre voci della tariffa convenzionale sulle quali furono sollevate obiezioni in Senato, e giunsero petizioni all'Ufficio Centrale.

Incomincio dai prodotti chimici, per fare all'on. Ministro delle Finanze una raccomandazione.

Ebbi già a dichiarare come rispetto ai prodotti chimici il trattato che discutiamo presenti condizioni molto migliori di quelle che erano nel trattato del 1863, non solo considerando i

prodotti chimici in se stessi, ma come prodotti i quali hanno una grandissima importanza perchè sono materia prima in moltissime altre industrie. Da questo lato dunque non vi è che a lodare il trattato, aggiungendo soltanto una raccomandazione, della quale tenni parola anche nella Relazione, che riguarda il sale marino, il quale avrebbe ad essere dato al prezzo di costo a certi fabbricanti di prodotti chimici e nel fatto questo non avviene.

Parmi che su tale proposito il signor Ministro abbia avuto la compiacenza di dire nell'altro ramo del Parlamento che l'Amministrazione da lui dipendente studiava appunto il modo perchè la legge sulla privativa del sale potesse essere pienamente applicata; quindi mi limito ad esporre il desiderio dell'Ufficio Centrale che quegli studi conducano ad un pronto risultato, e passo senz'altro a parlare di una industria assai importante per l'Italia; quella della canapa, del lino e della iuta.

Debbo con mio dispiacere osservare che l'onorevole De Cesare o non ha letto, ovvero ha letto con molta fretta, le poche cose che ho notate nella mia Relazione, e perciò non ha tenuto conto di un fatto importantissimo relativo alle tele d'imballaggio. Io ho cercato di dimostrare, ed è ancor meglio dimostrato nella Relazione ministeriale presentata nell'altro ramo del Parlamento, che la maggior parte delle tele di numero inferiore che entravano in Italia, si facevano passare sotto il titolo di tela d'imballaggio. Le tele d'imballaggio non erano considerate nel trattato del 1863; non fu che dopo, e cioè nel trattato coll'Austria del 1867, che si introdusse questa voce; ma le statistiche dimostrano come dal 1867 in poi non entrino quasi che tele delle infime qualità precisamente sotto questa denominazione; quindi l'aver levata quella voce nel nuovo trattato è già un grande vantaggio.

Ma il Senatore De Cesare potrà dire: questa voce non esisteva neppure nel trattato del 1863, dunque da questo punto di vista i due trattati si equivalgono.

Senonchè l'on. Senatore non ha posto mente alla riserva contenuta nel nuovo trattato, per la quale è in facoltà del Governo italiano di ritornare alla tariffa del 1863 per la canapa, il lino e la iuta, quando lo creda opportuno.

Le obiezioni quindi alla nuova tariffa non

sono giustificate, rispetto ai filati ed ai tessuti di quelle materie tessili, appunto perchè rimane ancora indeciso se debbasi o no applicare la nuova tariffa.

Non vedo quindi per quali ragioni l'onorevole De Cesare abbia incluso nel suo ordine del giorno la canapa, il filo, la iuta. La mia opinione è però favorevole, anche per questa manifattura, al trattato del 1863; giacchè credo che la similazione della iuta alla canapa e al lino è stato un gran vantaggio di principio; anzi è d'uopo dirlo, il trattato del 1863 rispetto alla iuta non è nemmeno applicabile. Inoltre, come già dissi, le classificazioni adottate sono per me più opportune.

Dopo la canapa, il lino e la iuta vengono nelle tariffe convenzionali i cotonei; e qui dovrò ripetere alcune delle cose già dette rispetto alla canapa, al lino ed alla iuta.

Nel trattato del 1863 la tariffa convenzionale di entrata in Italia non considerava che tre classi di filati e di tessuti; nel trattato attuale ne sono invece considerate sei tanto per i filati, quanto per i rispettivi tessuti.

La maggiore suddivisione dei filati e dei tessuti potrà avere per effetto di sviluppare anche fra noi l'industria di filati e di tessuti più fini; giacchè, mentre nel trattato del 1863 dai filati del N° 20 passavasi a quelli dal N° 20 al N° 30 e la classificazione si arrestava ai filati dal N° 30 in su, il trattato attuale suddivide questi ultimi introducendo le classi dal N° 30 al N° 40, dal 40 al 50, dal 50 al 60 e dal 60 a numeri maggiori.

È evidente che la maggiore protezione introdotta per i filati di numeri più alti e per corrispondenti tessuti potrà condurre al risultato che ho accennato.

Devo ora dire brevemente di alcune petizioni relative alla stampa di questi tessuti. Già nella Relazione presentata al Senato mi sono fatto carico di queste petizioni non solo, ma anche di un ordine del giorno stato votato dall'altro ramo del Parlamento.

L'ordine del giorno è il seguente:

« Il Ministero è invitato a modificare, d'accordo colla Francia, la tariffa dei tessuti stampati, in guisa che l'industria della stampatura abbia le stesse condizioni che aveva colla tariffa precedente ».

Il signor Ministro accolse favorevolmente que-

sto ordine del giorno nell'altro ramo del Parlamento, e non dubito che il Senato vorrà dare ad esso la propria sanzione, visto che le condizioni fatte a questa industria dal nuovo trattato hanno alquanto peggiorato quelle dell'antico.

Devo però aggiungere che trattasi di una industria per la quale le difficoltà di sviluppo e di vita, più che nelle condizioni del trattato, sono nell'indole della medesima, cioè nel grande consumo di carbone e di attrezzi, necessario per la medesima. Se, come ebbi sopra ad osservare, la nuova classificazione per i tessuti di cotone giungesse a promuovere la fabbricazione di tessuti più fini, forse anche l'industria della stampa in genere acquisterebbe maggiore vitalità.

Non terrò parola della lana, per le ragioni già addotte nella Relazione, e parlando della seta, mi limiterò ai cascami di seta.

Essi hanno subito un aumento del dazio di entrata in Francia, nel nuovo trattato. Mentre i dazi d'entrata in Francia, nel trattato del 1863, erano di 75 centesimi e di lire 1 20 per chilogramma, senza distinzione fra i semplici e i ritorti, furono per questi ultimi aumentati del 15 0/0, cioè di 11 centesimi, e di 18 centesimi il chilogramma.

La Relazione ministeriale mostra come i negozianti italiani abbiano fatto quanto potevano per mantenere i dazi antichi, ma hanno trovato resistenza dall'altra parte, resistenza la quale spiegasi considerando l'importazione in Francia di questi cascami, aumentata nell'anno 1876 a chilogrammi 480,936.

Notisi che l'importazione nel 1878 fu dalla Svizzera di chilogrammi 205 mila circa; dall'Inghilterra di chilogrammi 173 mila circa; dalla Germania di chilogr. 77 mila, e dall'Italia di 11 mila.

La piccola cifra, rispetto alle altre, che rappresenta l'esportazione italiana, spiega l'insistenza dei negozianti francesi.

È bensì vero, che esaminando le statistiche degli anni precedenti ho dovuto convincermi che vi è un certo progresso in queste esportazioni italiane; ma è naturale però che nella stipulazione del trattato la Francia dovesse tener conto delle grandi esportazioni di cascami dalla Svizzera e dalla Germania.

Il vostro Ufficio Centrale si è limitato su

queste voci ad una raccomandazione che rammenterò più tardi.

Dai cascami di seta devo ora passare ad un altro ramo di industria, il quale pure non ebbe equo trattamento nel trattato attuale; ed è l'industria della seta mista di cotone o di lino.

Si fabbricano stoffe e nastri di seta mista ad altre materie tessili.

Nel trattato del 1863 quelle stoffe dovevano nel dazio di entrata in Italia seguire il regime della materia dominante, salvo che ogni qualvolta la seta entrasse fra il 12 e il 50 per cento il dazio era stabilito in lire tre.

Nel trattato attuale invece fu levata questa riserva; ne consegue che se una di queste stoffe contenesse il 49 per cento di seta, e il 51 di cotone, il dazio che deve pagare entrando in Italia è quello del cotone.

E che questa ipotesi possa ad un dipresso avverarsi, lo dimostra il terzo degli esempi esposti nella petizione di questi industriali al Senato, intorno la quale tenni parola nella Relazione.

Rispetto ai nastri, la differenza di trattamento nelle due tariffe convenzionali di importazione e di esportazione è ancora più chiara.

Infatti, mentre nella tariffa A dei dazi all'entrata in Francia si legge: *Passenterie et rubanerie, soie et coton*, lire tre al chilogramma; nella tariffa B dei dazi all'entrata in Italia è fissato pei *galons et rubans* di cotone, centesimi 80 il chilogramma.

Riassumendo: le stoffe miste seta e cotone, le quali all'entrata in Italia dovevano pagare lire 3, se contenevano almeno il 12 per cento di seta, ora seguiranno puramente il regime della materia dominante, e quindi pagheranno il dazio dei tessuti di cotone, essendo questa la materia dominante. Pei nastri di seta mista, il dazio sarà quello dei nastri di semplice cotone, cioè di centesimi 80.

Per l'introduzione in Francia invece non sono considerate stoffe miste nelle quali il cotone sia dominante, e per quelle nelle quali la seta domina, il dazio fu conservato come nel trattato del 1863; pei nastri di seta mista a cotone, nei quali il cotone domina, fu stabilito il dazio di lire 3.

Abbiamo cioè uno dei casi di materie similari citati dall'onorevole De Cesare, nel quale i

dazi sono per l'entrata in Italia di centesimi 80, per l'entrata in Francia di lire 3.

Non credo perciò infondati i lagni dei fabbricanti di stoffe e nastri di seta mista ad altre materie tessili.

Alla Camera dei Deputati fu presentata una proposta per migliorare la condizione di questa industria.

La proposta è assai grave, trattandosi di accordare la franchigia daziaria per tutti i filati che sono adoperati per codesta tessitura.

Ebbi già a notare nella Relazione la gravità di questo temperamento il quale facilmente potrebbe dar luogo ad abusi.

Aggiunsi altresì a nome mio e della Commissione, che non mi sentirei il coraggio di invitare il Senato a convalidare col suo voto questa concessione, se non quando l'onor. Ministro avesse dichiarato che non saprebbe trovare altro migliore temperamento al riguardo.

Alla Camera dei Deputati fu inoltre proposto un ordine del giorno, il quale ebbe favorevole accoglienza dall'onorevole signor Ministro.

La vostra Commissione si riserva pure di presentare un ordine del giorno, udite le dichiarazioni del signor Ministro.

Allo scopo di accelerare la discussione lascio da parte le pelli e dirò poche parole sui ferri.

Riguardo a questa voce furono fatte due specie di obiezioni. Non mi tratterò sulle obiezioni relative ai dazi in se stessi, in quanto che come ebbi ad esporre nella Relazione, mi paiono, specialmente nelle condizioni attuali di questa industria, di nessun valore. Credo invece giustissimi i lagni della industria metallurgica per quanto riguarda la classificazione. Sopra questo punto desidero attirare un momento l'attenzione dell'onorevole sig. Ministro delle Finanze.

Non so se mi trovo un pò trascinato dall'indole dei miei studi, ma le mie convinzioni intorno ai difetti della classificazione proposta nel trattato, come intorno a quelli della tariffa generale sono profonde; mentre d'altra parte non vedo alcuna difficoltà nel dare ad essa tutta la chiarezza desiderabile.

Allorquando, per esempio, si dice ferro laminato e battuto, verghe di più di cinque millimetri di diametro e spranghe di qualsiasi dimensione, sento che questa dizione ripugna alle nozioni più elementari della geometria. Oltrechè è già difficile il concepire una verga

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1878

a sezione circolare, la difficoltà aumenta allorché nella categoria che segue si considerano le verghe che hanno cinque millimetri o meno di diametro o di lato. Questo modo di dire implicherebbe che la sezione della verga dovesse essere un quadrato, mentre tutti sanno che ciò non è, e lo prova la tariffa generale, nella quale si considerano verghe a sezione rettangolare, esagona, ottagonale.

Il signor Ministro rammenta senza dubbio come nell'altra Camera siano stati riferiti alcuni fatti relativi ad abusi che sono avvenuti appunto per questa mancanza di esattezza nelle classificazioni dei ferri, e come in varie occasioni sieno entrate in Italia verghe di cui le dimensioni erano differenti da quelle che dovevano essere per difetto di definizioni esatte, tanto più grave vista la poca cultura di coloro che dovevano misurarle.

Spero quindi vorrà accettare una formale raccomandazione perchè nel repertorio sia posta la maggiore cura nello illustrare quella difettosa classificazione, tenendo presente le poche osservazioni da me esposte.

Vengono in seguito gl'istrumenti musicali intorno ai quali spese già qualche parola l'on. Senatore Finali.

Non parlerò dei pianoforti. La loro condizione è molto migliorata da quella che era nel trattato del 1863 e non vi sono obiezioni da parte dei fabbricanti; mentre invece gli istrumenti di ottone ed altri diedero luogo a vivi reclami. Il dazio di entrata in Italia fu elevato per questi istrumenti, sotto la denominazione di *altri istrumenti di musica*, da centesimi 50 a lire 2 il pezzo. Però l'Italia si è riservata di adottare la tariffa francese, la quale, è d'uopo il dirlo, contiene una classificazione degli istrumenti stessi molto più razionale. Nel trattato del 1863 questi istrumenti erano tassati all'entrata in Francia col 10 per cento del loro valore; nell'attuale i dazi specifici sono compresi fra le lire 12,50 ed i 20 centesimi.

La petizione inviata al Senato dal principale fabbricante italiano di questi istrumenti riguarda tanto la classificazione della tariffa italiana, quanto il valore dei dazi specifici della tariffa francese.

Senza entrare ora in una minuta disamina di quei reclami, parmi evidente che la riserva di cui dissi sopra, possa, almeno in parte, soddi-

sfare ad essi; parrebbe quindi opportuno che il signor Ministro delle Finanze, facendosi carico di quelle petizioni, volesse prima di decidersi per l'uno o per l'altro partito, chiedere l'avviso degli interessati, giacchè l'esportazione di alcuni fra quegli istrumenti non è di lieve importanza.

Tacerò per essere breve di altre voci, per arrestarmi un momento a quella dei marmi.

Essa fu posta in peggiori condizioni dall'attuale trattato, essendosi elevato il dazio di entrata in Francia delle lastre segate con una grossezza minore di 16 centimetri, dalle lire 1,50 alle lire 2.

Inoltre fu applicato di nuovo un dazio di lire 10 al quintale per le statue di marmo o di alabastro, che non esisteva nell'antica tariffa. Contro questo aumento abbiamo pure varie petizioni, già citate anche nella Relazione.

Credo che sarà difficile che con nuove trattazioni con la Francia si possa ottenere di ritornare al dazio precedente, come si vorrebbe dagli esportatori di quelle lastre. Però il nuovo dazio non potrà essere applicato che allorché cessi d'aver vigore il trattato di commercio tra la Francia e il Belgio; e potrebbe forse il Belgio ottenere quel migliore trattamento che si desidera da noi, e di cui l'Italia dovrebbe continuare a fruire.

Aggiungerò poche parole relativamente ai dazi d'uscita.

Ho già detto come il dazio d'uscita sui vini, che era di L. 1 10 l'ettolitro, sia stato abbandonato, e come il dazio d'uscita sui formaggi sia stato ridotto da L. 4 40 a L. 2; infine, come i dazi d'uscita sopra altre materie sieno stati aboliti. Oggi stesso ho, tanto a nome della Commissione che di parecchi Colleghi, raccomandata al signor Ministro la diminuzione dei dazi di uscita *sopra i bovi, tori e sulle vacche*. Altre petizioni giunsero infine per diminuire i dazi di uscita sugli zolfi e sugli stracci.

La petizione sugli zolfi fu presentata dalla *Commissione esecutiva per la ferrovia della Valle del Savio* e dalle *Giunte municipali di Cesena*, ecc.

La domanda di diminuzione del dazio d'uscita sugli zolfi è senza dubbio molto grave, ma i confronti che nella petizione stessa si fanno fra il prezzo dell'acido solforico in Francia, in Inghilterra, nel Belgio, prendendo a

base lo zolfo naturale o quello ricavato dalle piriti, lasciano qualche dubbio che l'abolizione del dazio d'uscita potesse da sola bastare a rendere possibile la concorrenza.

È però vero d'altra parte che lo zolfo naturale può servire ad altri usi, e che il dazio d'uscita è abbastanza grave.

Importa però che il Senato sappia che l'introito doganale per quel dazio fu nell'anno 1876 all'incirca di 2 milioni e 400 mila lire, la quale cifra consiglia l'andare cauti nell'accogliere ogni raccomandazione in proposito che non abbia carattere generale.

Devo aggiungere infine che uno dei componenti la Commissione, che appartiene ad una provincia nella quale dello zolfo si fa moltissima esportazione, ha raccomandato in modo speciale la petizione di cui tenni parola.

Dopo gli zolfi vengono gli stracci.

Qui sono in collisione due industrie, cioè l'industria della fabbricazione della carta da una parte, e l'altra, che se non è una vera industria, è legata intimamente con una industria; quella della esportazione dei marmi.

Il signor Ministro ebbe già raccomandazioni nell'altro ramo del Parlamento allo scopo di verificare alcuni fatti che si asseverano intorno a questa esportazione, inquantochè piuttosto che una esportazione di stracci italiani pare trattarsi di stracci che provengono dalle coste dell'Africa, portati dapprima a Livorno, e di là quindi esportati coi marmi.

Sono però d'avviso che l'industria della carta sia una di quelle che il Governo non deve trascurare, perchè in questi ultimi anni l'Italia ha posti in detta industria fortissimi capitali ed ha dato anche buoni risultati; che se meno buoni divennero in questi due o tre ultimi anni, ciò dipende da alcune cause generali che potranno modificarsi. Quindi parmi che prima di adattarsi a diminuire questo dazio d'uscita da lire 8 80 a lire 4, come è chiesto in varie petizioni, convenga esaurire quella specie d'inchiesta che la Camera elettiva ha proposta, e che il signor Ministro ha accettata.

Non aggiungerò parola sul dazio proposto per l'uscita delle ossa e delle corna essendo il medesimo stato sospeso anche nella tariffa generale, rimandando la questione ad una legge speciale.

Accennerò invece all'ultima voce denominata

oggetti di collezione, pei quali, tanto nella convenzionale quanto nella generale, si applicò il dazio dell'uno per cento del valore.

Basta enunciare il fatto per accorgersi delle conseguenze alle quali può dar luogo.

Ma sopra questo punto lascio al mio onorevole collega Vitelleschi il compito di aggiungere quelle altre osservazioni che crederà opportune.

Ritorno invece alla parte del trattato che ha carattere più generale, per intrattenervi pochi istanti sul trattato di navigazione. Sarebbe stato opportuno, che questo trattato di navigazione fosse stato stipulato contemporaneamente al trattato di commercio; le stesse Relazioni del Ministro lo dicono e su di ciò non può esservi dubbio. La dilazione però, come osservai nella Relazione, offre il destro di poter fare qualche raccomandazione al Governo che serva a lui di guida nella stipulazione del trattato stesso.

Raccomandazioni a questo scopo furono già fatte nell'altro ramo del Parlamento e fu anche proposto un ordine del giorno, accettato dal signor Ministro.

Quest'ordine del giorno subì nella nostra Commissione una modificazione, più lieve di forma che di sostanza; cioè nel 2° comma di quell'ordine del giorno, in luogo di limitarsi alle coste del Mediterraneo, si allargò la raccomandazione per modo che abbracciasse la totalità delle coste.

Se non avessi timore di abusare della pazienza del Senato, e se l'ora non fosse così tarda, vorrei aggiungere ancora qualche parola in proposito a questo ordine del giorno, e vorrei comunicare al Senato brani di alcune lettere provenienti dall'Algeria, nelle quali il trattamento dei nostri pescatori colà, è tratteggiato a colori molto oscuri.

Mi si dice di continuare domani, ma il signor Ministro sarà forse domani occupato innanzi all'altro ramo del Parlamento, quindi.....

PRESIDENTE. Credo che il signor Ministro delle Finanze abbia fatto sapere al Presidente della Camera che evidentemente la nostra discussione continuerà anche domani.

MINISTRO DELLE FINANZE. Sono stato interpellato dalla Presidenza della Camera elettiva se sarei in grado di assistere domani alla seduta della Camera stessa; e ho risposto che ciò non dipendeva da me, bensì dall'andamento di questa

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1878

discussione; ma che ritenevo difficile trovarmi in grado di assistere alla Seduta della Camera domani.

Senatore BRIOSCHI. Allora io mi riservo la parola per domani. Naturalmente dovrò ritornare un momento sopra alcuni punti di cui

forse troppo brevemente ho parlato oggi, ma non stancherò lungamente il Senato.

PRESIDENTE. La seduta è rinviata a domani.

L'ordine del giorno è quello stesso d'oggi.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.